



COMUNE DI SESTU

ORDINANZA DELLA RESPONSABILE DEL SETTORE

Polizia Locale

RESPONSABILE: Desogus Antonello

ORDINANZA N. 70

in data 18/07/2017

OGGETTO:

Interdizione temporanea alla sosta ambo i lati in Via San Marco, e modifiche alla circolazione veicolare in un tratto di Via San Giuseppe Calasanzio per transito autoveicoli ad uso speciale per lavori edili - 19 luglio 2017, dalle ore 8,00 alle ore 13,00

Il Responsabile del Settore Polizia Locale

Vista la richiesta presentata da A.M.F., registrata al numero 18279 di protocollo in data 18 luglio 2017, tesa a ottenere il divieto di sosta temporaneo ambo i lati in via San Giuseppe Calasanzio e in Via San Marco per il giorno 19 luglio 2017, dalle ore 8,00 alle ore 13,00 al fine di eseguire, nell'ambito dei lavori di cui alla Concessione Edilizia numero 13 del 13 marzo 2013, al fine di eseguire, nell'ambito dei lavori di cui alla Concessione Edilizia numero 15 del 13 marzo 2013, consistenti nella pavimentazione del cortile dell'edificio di sua proprietà, il transito di autoveicoli ad uso speciale per le finalità di cui sopra;

Ritenuto opportuno per ragioni di sicurezza stradale dar corso al provvedimento richiesto, poiché i tratti di strada in questione risultano avere una carreggiata di larghezza assai limitata tale da non consentire transito e manovre in sicurezza ai mezzi pesanti, i quali, inoltre, dovranno percorrere, in uscita dalla Via San Marco, il tratto di Via San Giuseppe Calasanzio in modo contrario al senso di marcia attuale;

Visto l'articolo 5, comma 3 del Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, numero 285 e successive modifiche e integrazioni, in base al quale i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione stradale sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali;

Visto il combinato disposto dell'articolo 6, comma 4 lettere a) e f) e comma 5 lettera d) e articolo 7, comma 1 lettera a) e comma 4 del Codice della Strada, in base al quale il Sindaco, con propria ordinanza, può disporre per il tempo strettamente necessario la sospensione della circolazione e vietare temporaneamente la sosta nel centro abitato per esigenze di carattere tecnico; accordando i permessi subordinati a speciali condizioni per i casi di cui al citato comma 4 dell'articolo 7 ;

Visto, inoltre, l'articolo 38 comma 3 dello stesso Codice della Strada, in base al quale è ammessa la collocazione temporanea di segnali stradali per imporre prescrizioni in caso di urgenza e necessità in deroga a quanto disposto dagli articoli 6 e 7, ossia anche in deroga all'obbligo di posizionamento dei cartelli stradali quarantotto ore prima dei lavori;

Attesa la propria competenza all'adozione del presente atto in base all'articolo 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e successive modifiche;

Richiamato il decreto della Sindaca numero 7 del 30 giugno 2017;

Ordina

il giorno 19 luglio 2017, dalle ore 8,00 alle ore 13,00, e comunque fino al termine dei lavori e alla messa in sicurezza, è disposto:

- 1) il divieto di sosta ambo i lati in via San Giuseppe Calasanzio, dall'intersezione con via San Gemiliano fino al civico 18, e nella Via San Marco;
- 2) per i soli autoveicoli ad uso speciale che verranno utilizzati per i lavori edili è consentito il doppio senso di circolazione in via Calasanzio nel tratto compreso da via San Marco a via San Gemiliano e STOP all'intersezione con quest'ultima strada. È fatto obbligo alla richiedente e alla ditta da ella incaricata, in solido, di posizionare idonea segnaletica stradale di cantiere indicante "pericolo per doppio senso di marcia" nel tratto da via San Gemiliano sia, infine, i cartelli di divieto di sosta nei tratti necessari a garantire il libero ingresso, stazionamento e uscita dei mezzi utilizzati per le operazioni suddette;

Demanda

- alla richiedente e alla impresa incaricata dei lavori è fatto obbligo di posizionare la segnaletica stradale sopra indicata e quella eventuale ulteriore in relazione allo svolgimento dei singoli interventi, nonché adottare tutti gli accorgimenti necessari per garantire la sicurezza dell'area interessata dai lavori;

- agli Ufficiali e agli Agenti di Polizia stradale di cui all'articolo 12 del Codice della Strada di vigilare sull'osservanza della presente Ordinanza.

Avverte

chiunque violi le disposizioni della presente ordinanza sarà soggetto al pagamento delle sanzioni pecuniarie previste dal Codice della Strada, ivi compresa l'eventuale sanzione accessoria della rimozione forzata.

La presente Ordinanza viene:

- pubblicata all'Albo Pretorio e nel Sito internet istituzionale, e notificata a A.M.F. - Sestu;
- trasmessa al Comando Stazione Carabinieri di Sestu per quanto di competenza.

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:

- entro 60 giorni dall'adozione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'articolo 37 comma 3 del Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, numero 285 e successive modifiche e integrazioni, da presentarsi con le formalità prescritte dall'articolo 74 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Strada, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 Dicembre 1992 numero 495 e successive modifiche e integrazioni;
- entro 60 giorni dall'adozione al T.A.R. Sardegna, ai sensi della Legge 1034 del 1971.

Può essere inoltre presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dall'adozione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 1199 del 1971.

Il Responsabile Sostituto del Settore Polizia Locale

Tenente Antonello Desogus